

N. R.G. 1674/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1674/2015**

tra

con il patrocinio dell'avv.

BALESTRO SILVIA e GUARISO ALBERTO (GRSLRT54S15F205S) Indirizzo Telematico;

ATTORE o RICORRENTE

e

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con il patrocinio degli avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e

CONVENUTO o RESISTENTE

Oggi **13 settembre 2017**, , innanzi al Giudice dott. Federica Ferrari sono comparsi l'avv Balestro e l'avv Demaestri i quali rinunciano alle repliche.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da contestuale motivazione che in assenza delle parti provvede a depositare

Il Giudice
dott. Federica Ferrari



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA



SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1674/2015 R.G. promossa da:

), con il patrocinio degli avv.ti BALESTRO SILVIA e GUARISO ALBERTO elettivamente domiciliato in MILANO, C.SO di Porta Romana, presso il difensore

RICORRENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (P.IVA 80078750587), con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e elettivamente domiciliato in I.N.P.S. SEDE - V.le C. Battisti, 23/25 Pavia

RESISTENTE

Oggetto: pensione invalidità civile l 118/71

Conclusioni: come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14.10.2015 ha agito in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire la pensione di invalidità civile stante la sussistenza di tutti i requisiti richiesti ed alle stesse condizioni documentali ammesse per i cittadini italiani mediante autocertificazione dei redditi prodotti all'estero e delle proprietà possedute all'estero con condanna dell'INPS al pagamento della suddetta pensione fino al settembre 2015.

Si costituiva in giudizio l'INPS eccependo preliminarmente la nullità della notifica del ricorso, in quanto effettuata solo a mezzo PEC agli indirizzi: ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it; direzione.agenzia.abbiategrasso@postacer.inps.gov.it

Nonché la inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione del valore della causa ex art 152 bis cpc e infine la infondatezza nel merito dello stesso.

Istruita la causa mediante richiesta di informazioni al Consolato della Repubblica Dominicana a Milano, all'odierna udienza viene pronunciata la presente sentenza.



In relazione alla nullità della notifica si evidenzia che effettivamente la notificazione così eseguita non sia valida giacché l'art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, come modificato dall'art. 45-bis, comma 2, d.l. n. 90/2014, conv. in legge n. 114/2014, consente la notificazione alle pubbliche amministrazioni tramite posta elettronica certificata a condizione che l'indirizzo sia tratto esclusivamente dall'elenco degli indirizzi istituito presso il Ministero della Giustizia, di cui all'art. 16, comma 12, stesso d.l. n. 179/2012, come modificato dall'art. 47, comma 1, d.l. n. 90/2014.

Si tratta di un elenco formato dal Ministero della Giustizia e consultabile esclusivamente dagli Uffici Giudiziari, dagli UNEP e dagli avvocati, accessibile dal Portale dei Servizi Telematici alimentato direttamente dalle singole PP.AA., che devono comunicare gli indirizzi PEC al Ministero in via telematica.

Nonostante il termine assegnato alle PP.AA. per tale adempimento, più volte rinviato e da ultimo fissato al 30/11/2014 (art. 47 del DL 90/2014), allo stato attuale molte amministrazioni, tra cui l'INPS, non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo PEC.

In origine l'art. 16-ter del DL 179/2012 richiamava l'intero art. 16 del DL 185/2008, compreso, dunque, il comma 8, che prevedeva l'obbligo per le PP.AA. di istituire una casella PEC e di comunicarla al CNIPA (ora AgID).

Tuttavia tale possibilità è ora da escludere, in quanto, a seguito delle modifiche operate sull'art. 16-ter dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del DL 90/2014, viene espressamente richiamato il solo comma 6, relativo al registro delle imprese, pertanto l'IPA non può più essere considerato un pubblico elenco utilizzabile ai fini della notificazione a mezzo PEC.

La invalidità della notifica non ha invero impedito all'INPS di costituirsi stante la effettiva conoscenza dell'atto, con conseguente applicazione dell'art 156 cpc secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Quanto alla dedotta inammissibilità del ricorso a causa della mancata indicazione del valore della causa, ex art art.152 disp.att.cpc sul quale è pendente una questione di legittimità costituzionale (con udienza fissata in Corte per il 26/9/2017), si ritiene che nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, quale quella di specie, vada applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni'.(Cass sez un. 10454/2015).



Il giudice ritiene inammissibile il ricorso per la sola parte che concerne la domanda di liquidazione delle spese di lite; che è la parte di domanda su cui incide l'omessa dichiarazione.

Nel merito.

Il ricorrente, cittadino della Repubblica Dominicana titolare di permesso di soggiorno, è stato giudicato invalido al 100% ex legge 118/71 a seguito di domanda di accertamento della invalidità civile presentata in data 27.5.2014.

L'art. 12 legge 118/71 prevede: “ *Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità. Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.”*

L'art. 26 della legge 153/69 ha stabilito: “ Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età' di 65 anni, *che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e - se coniugati - il cui coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 156.000 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 12.000 ciascuna, a condizione che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari, od assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti, erogate, con carattere di continuità, dallo Stato, da altri enti pubblici o da Paesi esteri e che comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a lire 156.000 annue.* “

Ai fini della verifica del possesso del requisito reddituale si devono considerare per una prestazione inv. civ. tutti i redditi di qualsiasi natura (eccetto quelli espressamente esclusi) maturati in Italia o all'estero; la prova del requisito reddituale costituisce onere del richiedente ed è condizione necessaria ed indispensabile per il riconoscimento della prestazione.



L'INPS ha respinto il ricorso per le seguenti ragioni (doc 7 all ricorso): “ Non è possibile accettare la dichiarazione giurata da lei prodotta in quanto la normativa vigente dispone che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea possano utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3 c. 2 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)..... la invitiamo ad inviare:

A) *certificazione o attestazione della competente autorità dello Stato estero che accerta la titolarità di pensioni estere e prestazioni assistenziali nel Paese d'origine ... e il rispettivo importo corrisposto per l'anno 2014 e 2015 convertito in euro. L'attestazione dovrà essere corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale ai sensi dell'art. 3 legge 445/00;*

B) *certificazione o attestazione della competente autorità dello Stato estero che accerta i redditi di varia natura posseduti ... nel paese d'origine riferita agli anni 2014 e 2015 convertiti in euro. L'attestazione dovrà essere corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale ai sensi dell'art. 3 legge 445/00;*

C) *attestazione della competente autorità consolare italiana che accerta la permanenza sul territorio italiano indicando eventuali allontanamenti dall'Italia..”*

L'art. 49 comma 1 della legge 289/2002 (Accertamento dei redditi prodotti all'estero) ha stabilito: “ ***I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione puo' essere sostituita da autocertificazione....”***

Il Decreto del Ministero del Lavoro 12 maggio 2003, emanato in attuazione delle disposizioni e della delega contenuta al comma 1 dell'art. 49 della legge 289/02 soprariportato, ha previsto:

Art.1 “ *I redditi prodotti all'estero rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati*



dall'ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito:

- a) redditi previdenziali italiani ed esteri;*
- b) redditi da lavoro;*
- c) redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;*
- d) redditi di capitali e di partecipazione;*
- e) redditi a carattere assistenziale.”*

L'art. 2 comma 2 di tale D.M., in relazione ai cittadini di **Stati non compresi tra quelli di cui alla tabella indicata all'art. 2 c. 1 (tra i quali la Repubblica Dominicana)** stabilisce che devono essere presentati all'ente pensionistico i seguenti documenti:

- a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;***
- b) autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.***

L'art. 2 comma 3 del D.M. 12.5.2003 conclude: “ *Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2 lettera b) devono contenere l'accertamento della identità personale del dichiarante effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152”* .

Il comma 3 del medesimo DM prevede: “*l'individuazione degli organismi che in ogni singolo Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e, conseguentemente al rilascio delle apposite certificazioni, è affidata all'ente erogatore italiano”* .

Non risulta che l'INPS abbia provveduto, come suo onere, alla individuazione dell'organismo erogatore *di prestazioni previdenziali ed assistenziali* competente a rilasciare le certificazioni all'interno della Repubblica di Santo Domingo, con conseguente impossibilità, per il ricorrente, di ottenere la certificazione richiesta.

Peraltro a seguito della richiesta di informazioni al Consolato generale della Repubblica Dominicana a Milano circa il rilascio, ai cittadini domenicani residenti in Italia, di attestazione e/o certificazione dei redditi prodotti nel paese di origine dalla competente autorità, il Console Generale, con nota depositata il 31.10.2016, ha risposto che il **Consolato non possiede i mezzi necessari per rilasciare certificati relativi ai redditi prodotti nella Repubblica Dominicana.**

Quanto agli ulteriori redditi (rispetto alle prestazioni previdenziali e assistenziali), ai sensi della lett b), essi possono essere autocertificati dal richiedente (art 2 comma



comma 2 lett. b) del DM 12.5.2003), con conseguente illegittimità della pretesa dell'INPS dei documenti di cui al provvedimento 19.8.2015.

L'autocertificazione era stata prodotta all'INPS dal ricorrente in data 20.3.2015 (doc 4 all ricorso).

Il ricorso deve essere dunque accolto.

Nulla per le spese stante la inammissibilità del ricorso in ordine alla stesse, a causa della mancata indicazione del valore della controversia.

PQM

Dichiara la inammissibilità del ricorso in ordine alla liquidazione delle spese **accerta e dichiara** il diritto del ricorrente di percepire la pensione di invalidità e condanna l'INPS a pagare al ricorrente i ratei maturati con decorrenza giugno 2014 (), oltre interessi legali degli interessi decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda;

Pavia 13.9.2017

Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari

